



Città metropolitana di Roma Capitale Consiglio metropolitano

(Estratto del verbale della seduta pubblica del 10 luglio 2018)

L'anno 2018, il giorno martedì 10 del mese di luglio nella sede della Città metropolitana, in seduta pubblica, ha avuto inizio alle ore 10.50 il Consiglio convocato per le ore 10.30.

E' presente e presiede la seduta il Vice Presidente Vicario del Consiglio metropolitano, Gemma Guerrini. Partecipa il Segretario Generale Avv. Serafina Buarnè.

All'inizio della trattazione dell'argomento indicato in oggetto il Consiglio risulta riunito in numero legale, essendo presenti n. 20 Consiglieri – assenti n. 4 Consiglieri come di seguito:

		P	A			P	A
Ascani	Federico	X		Guerrini	Gemma	X	
Baglio	Valeria	X		Libanori	Giovanni	X	
Boccia	Pasquale	X		Lorenzon	Daniele	X	
Borelli	Massimiliano		X	Manunta	Matteo	X	
Cacciotti	Mario	X		Pacetti	Giuliano	X	
Catini	Maria Agnese		X	Pascucci	Alessio	X	
Celli	Svetlana	X		Passacantilli	Carlo	X	
Colizza	Carlo	X		Proietti	Antonio	X	
De Vito	Marcello		X	Sanna	Pierluigi	X	
Ferrara	Paolo	X		Silvestroni	Marco		X
Gabbarini	Flavio	X		Volpi	Andrea	X	
Grasselli	Micol	X		Zotta	Teresa Maria	X	

DELIBERAZIONE N. 28

OGGETTO: Approvazione definitiva del Bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018 – 2020. Salvaguardia equilibri di Bilancio 2018 – Art. 193 T.U.E.L..

OMISSIS

[Intervengono nella discussione relativa alla deliberazione i Consiglieri Pascucci Gabbarini, Libanori e Ascani.

Su richiesta del Vice Presidente Vicario, interviene sull'argomento il Ragioniere Generale Marco Iacobucci.

Tutti gli interventi sono riportati nella resocontazione conservata agli atti]

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

OGGETTO: Approvazione definitiva del Bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018 – 2020. Salvaguardia equilibri di Bilancio 2018 – Art. 193 T.U.E.L..

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso:

che, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b, punto 2, del T.U.E.L. 267/2000 e ss.mm.ii, con verbale n. 13 del 22.06.2018, il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso il parere favorevole sulla proposta di Adozione del Bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018 – 2020. Salvaguardia equilibri di Bilancio 2018 – Art. 193 T.U.E.L.;

che con Decreto n. 55 del 22.06.2018, la Sindaca Metropolitana ha approvato la “Proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio metropolitano: Adozione del Bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018 – 2020. Salvaguardia equilibri di Bilancio 2018 – Art. 193 T.U.E.L.”;

che la 9^a Commissione Consiliare Permanente “Bilancio, Enti Locali” ha esaminato la proposta di deliberazione in data 27.06.2018, per gli adempimenti di cui all'art. 9, comma 1, del Regolamento sul funzionamento e l'organizzazione del Consiglio metropolitano di Roma Capitale;

che con deliberazione n. 26 del 04.07.2018 il Consiglio metropolitano ha adottato il Bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018 – 2020 - Salvaguardia equilibri di Bilancio 2018 – Art. 193 T.U.E.L., per la successiva acquisizione del parere della Conferenza metropolitana, approvando gli emendamenti n. 8, 9, 33 e 34, così come sub emendato;

che nella Conferenza metropolitana - convocata in data 06.07.2018 per l'espressione del parere, ex art. 1, comma 8, della Legge 56/14 e dell'art. 21, comma 5, lett. b), dello Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale – non è stato raggiunto il quorum di cui al citato art. 21, comma 5, lett. b) dello Statuto;

che gli Enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 1, e dell'art. 162 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.), nonché dell'art. 18, comma 1, lett. a), del d.lgs.118/2011 e ss.mm.ii.;

Visti:

il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017 con cui il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020, da parte degli enti locali, è stato differito al 28 febbraio 2018;

il Decreto del Ministero dell'Interno del 09 febbraio 2018 che ha ulteriormente rinviato al 31 marzo 2018 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020 degli enti locali.

Visti, in particolare:

l'art. 163 del T.U.E.L. che disciplina l'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria dei bilanci degli Enti locali;

il comma 3, del citato art. 163, secondo cui l'esercizio provvisorio del bilancio si intende automaticamente autorizzato sino al termine del periodo fissato dalla norma statale, senza necessità di adozione di ulteriori atti e, comunque, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione;

l'art. 1, comma 2, del Decreto del Ministero dell'Interno del 9 febbraio 2018 con cui è stato autorizzato l'esercizio provvisorio per gli enti locali sino alla data prevista per l'approvazione del bilancio di previsione 2018 – 2020, ovvero al 31 marzo 2018.

Considerato che, ai sensi dell'art. 163, comma 2, del T.U.E.L. nel caso in cui il bilancio non sia approvato entro i termini previsti dalla normativa di riferimento, ovvero il 31 marzo 2018, “è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, e, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente”.

Preso atto della Decisione della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Conferenza Stato- Città e Autonomie Locali, seduta del 27 marzo 2018, Repertorio n. 517, con la quale si è dato atto della “non applicabilità dell'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle Città metropolitane e alle Province, relativamente alla mancata approvazione dei bilanci”.

Visto il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.

Tenuto conto:

che, al fine di pervenire alla completa predisposizione di tutti i documenti di programmazione 2018 – 2020, è stato opportuno valutare attentamente la particolare situazione della Città metropolitana di Roma Capitale, investita da un complesso processo di riordino derivante dalla Legge 56/2014, non ancora ultimato;

che, inoltre, che il mancato completamento del processo di riordino da parte della Regione Lazio ha determinato un forte disallineamento tra le risorse disponibili e le spese che l'Ente sostiene per far fronte, comunque, all'espletamento delle funzioni di pertinenza;

che le manovre di finanza pubblica, susseguitesì negli anni, hanno pesantemente ridotto le risorse a disposizione dell'Ente per l'esercizio delle proprie funzioni;

che la crisi economica e le modifiche normative intervenute in materia di imposta provinciale di trascrizione hanno determinato una notevole contrazione delle entrate proprie connesse ai tributi IPT e RCauto.

Considerato che, per fronteggiare la rilevante manovra di finanza pubblica a carico della Città metropolitana di Roma Capitale, l'Ente ha prudenzialmente posto in essere, sin dall'inizio dell'esercizio 2018, in continuità con quanto effettuato nell'anno precedente e nel rispetto della normativa connessa prima all'esercizio provvisorio e poi alla gestione provvisoria, un processo di limitazione all'assunzione di impegni di spesa finalizzato a garantire l'espletamento delle funzioni fondamentali in coerenza con gli equilibri di bilancio.

Preso atto, in particolare:

che la legge di stabilità 2015, approvata con legge 23 dicembre 2014, n. 190, all'art. 1, comma 418, ha previsto, per gli anni 2015, 2016, 2017 e ss., il concorso delle province e delle città metropolitane al contenimento della spesa pubblica con una riduzione della spesa corrente di 1.000 milioni di Euro per l'anno 2015, di 2.000 milioni di Euro per l'anno 2016 e di 3.000 milioni di Euro a decorrere dall'anno 2017;

che l'art. 16, commi 1 e 2, del D.L. 50/2017, convertito in Legge n. 96 del 21 giugno 2017, – “Decreto Enti Locali” – stabilisce che il terzo periodo dell'art. 1, comma 418, della Legge di Stabilità 2015, richiamato nel capoverso precedente, è sostituito dal seguente: “Fermo restando per ciascun ente il versamento relativo all'anno 2015, l'incremento di 900 milioni di euro per l'anno 2016 e l'ulteriore incremento di 900 milioni a decorrere dal 2017 a carico degli enti appartenenti alle regioni a statuto ordinario sono ripartiti per 650 milioni di euro a carico delle province e per 250 milioni di euro a carico delle città metropolitane”;

che il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito in Legge n. 96 del 21 giugno 2017, – c.d. “Decreto Enti Locali” – conferma, per gli anni 2017 e seguenti, l'attribuzione del contributo stabilito dalla Legge di Stabilità 2016, approvata con legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'art. 1, comma 754, a favore delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario per un totale complessivo pari a 250 milioni di Euro, finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica;

che l'art. 16, comma 3, del "Decreto Enti Locali" prevede, per gli anni 2017 e 2018, un concorso alla finanza pubblica a carico della Città metropolitana di Roma Capitale, ex art. 47, comma 2, del D.L. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 89/2014;

che, per quanto concerne l'annualità 2018, la Legge Finanziaria 2017, nell'art. 1, comma 438, ha previsto che "Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato «Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali», con una dotazione di 969,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2026, di 935 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2046 e di 925 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2047";

che, con D.P.C.M. del 10 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2017, di attuazione dell'art. 1, comma 439, della legge 232/2013, è stato attribuito, a decorrere dal 2017, un contributo in favore delle province delle regioni a statuto ordinario pari a 650 milioni di euro ed in favore delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario pari a 250 milioni di euro, nella misura determinata e risultante nelle tabelle allegate allo stesso D.P.C.M., che, per la sola Città metropolitana di Roma Capitale, ammonta ad Euro 65.656.311,77;

che, come previsto dall'art. 7 del richiamato D.P.C.M., nonché dall'art. 15 del D.L. 50/2017, convertito in legge 96/2017, il contributo spettante dall'anno 2017 a ciascuna provincia e città metropolitana (che per Roma Capitale è pari ad Euro 65.656.311,77) è versato dal Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - direttamente all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte degli enti medesimi;

che, pertanto, per quanto sopra, le province e le città metropolitane sono, conseguentemente, autorizzate a non iscrivere nell'entrata del proprio bilancio il predetto contributo e ad iscrivere in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui all'art. 1, comma 418, della legge 190/2014, al netto dell'importo corrispondente al contributo stesso;

che la legge di Bilancio 2018 - legge 27 dicembre 2017, n. 205 avente ad oggetto "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018 – 2020" - all'art. 1, comma 838, ha stabilito che "Alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è attribuito un contributo complessivo di 428 milioni di euro per l'anno 2018, di cui 317 milioni di euro a favore delle province e 111 milioni di euro a favore delle città metropolitane";

che, con Decreto del Ministero dell'interno del 7 febbraio 2018, per l'esercizio delle funzioni fondamentali, sono state attribuite, in particolare, alla Città metropolitana di Roma Capitale risorse per Euro 22.810.049,00;

che il sopra indicato contributo è assegnato per la sola annualità 2018;

che l'art. 1, comma 842, della legge di Bilancio 2018 ha previsto, per l'anno 2018, l'eliminazione del contributo complessivo di 12 milioni di euro assegnato alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario per l'esercizio delle funzioni fondamentali, di cui alla legge 56/2014, ai sensi del comma 1-bis dell'art. 20 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96.

Preso atto:

di quanto sopra riportato e della Circolare del Ministero dell'Interno n. 15/2018 del 18 giugno 2018, recante "Articolo 1, commi 418 e 419 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Concorso delle province e delle Città metropolitane al contenimento della spesa pubblica per l'anno 2018. Ulteriori disposizioni sul concorso alla spesa pubblica, ai sensi dell'art. n. 47 del D.L. n. 66/2014 e dell'art. 1, comma 150 bis della legge 56/2014. Ricognizione delle somme dovute e modalità di versamento.";

che, gli importi delle contribuzioni alla manovra di finanza pubblica spettanti in capo a Città metropolitana di Roma Capitale sono di seguito riassunti:

1. concorso relativo al Fondo sperimentale di Riequilibrio al netto di detrazioni e recuperi, pari ad Euro 74.350.177,14;
2. contributo alla manovra di cui all'articolo 1, comma 418, Legge 190/2014 (al lordo del contributo di Euro 65.656.311,7), pari ad Euro 198.044.092,18;
3. concorso alla manovra di cui all'articolo 1, comma 150 bis del D.L. 56 del 2014, pari ad Euro 1.209.055,33;
4. concorso alla manovra di cui all'articolo 47, comma 2 lettera a, del D.L. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge 89/2014, pari ad Euro 31.696.192,68;
5. concorso alla manovra di cui all'articolo 47, comma 2 lettera b, del D.L. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge 89/2014, pari ad Euro 22.495,98;
6. concorso alla manovra di cui all'articolo 47, comma 2 lettera c, del D.L. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge 89/2014, pari ad Euro 21.513,23;

per un totale complessivo lordo pari ad euro 305.343.526,54;

che la manovra sopra riportata, per effetto delle riscontrate difficoltà oggettive di tutto il comparto delle Province e Città metropolitane, viene ridotta con specifiche contribuzioni che per la Città metropolitana di Roma Capitale sono:

1. dato relativo al contributo per le spese di viabilità ed edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 754, della legge 208/2015, pari ad Euro 53.254.807,18;
2. dato relativo al contributo per finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali di cui alla legge 205/2016, pari ad Euro 65.656.311,77;
3. dato relativo al contributo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli Enti territoriali di cui alla legge 205/2017, così come attuata con Decreto del Ministro dell'Interno del 7 febbraio 2018, pari ad Euro 22.810.049,00;

che per l'annualità 2018 determina, conseguentemente, un concorso alla manovra di finanza pubblica per la Città metropolitana di Roma Capitale per un importo netto di Euro 163.622.358,59;

che a partire dall'anno 2019, vengono confermate le manovre di finanza pubblica sopra riportate, fatta eccezione per i tagli individuati dal D.L. 66/2014 e dal contributo previsto dall'art. 1, comma 838, della legge 205/2017;

Preso atto:

che, in materia di politiche attive del lavoro, l'art. 1, comma 793 e ss., della legge di Bilancio 2018 ha disciplinato la procedura del trasferimento, in capo alle Regioni, delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro, esercitate attraverso i centri per l'impiego, e del personale delle città metropolitane e delle province coinvolto;

in particolare, che il comma 798 dell'articolo sopra richiamato stabilisce che "Le regioni provvedono agli adempimenti strumentali conseguenti al trasferimento del personale e alla successione nei contratti disposti dai commi da 793 a 797 entro la data del 30 giugno 2018. Fino a tale data, le province e le città metropolitane continuano a svolgere le attività di gestione del suddetto personale e anticipano gli oneri connessi all'attuazione del presente comma, rivalendosi successivamente sulle regioni, secondo modalità stabilite con apposite convenzioni";

Tenuto conto, inoltre:

che la legge di Bilancio 2018 ha previsto, inoltre, per gli anni dal 2019 al 2033, opportunità di finanziamento di progetti sperimentali ed innovativi di mobilità sostenibile, coerenti con i Piani urbani della mobilità sostenibile (PUMS) ove previsti dalla normativa vigente, per l'introduzione di mezzi su gomma o imbarcazioni ad alimentazione alternativa e relative infrastrutture di supporto, presentati dai comuni e dalle città metropolitane (art. 1, comma 71 e seguenti, della legge di Bilancio 2018);

che, ai sensi dell'art. 1, comma 71, della legge di Bilancio 2018, le risorse destinate al Fondo finalizzato all'acquisto nonché alla riqualificazione elettrica o al noleggio dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, "per un importo fino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033, possono essere destinate al finanziamento di progetti sperimentali e innovativi di mobilità sostenibile, coerenti con i Piani urbani della mobilità sostenibile (PUMS) ove previsti dalla normativa vigente, per l'introduzione di mezzi su gomma o imbarcazioni ad alimentazione alternativa e relative infrastrutture di supporto, presentati dai comuni e dalle città metropolitane. In via sperimentale, in sede di prima applicazione, un terzo delle risorse del Fondo è attribuito ai comuni capoluogo delle città metropolitane [...] chiamati ad adottare azioni strutturali per la riduzione dell'inquinamento atmosferico;

che, ai sensi del medesimo art. 1, comma 71, della legge di Bilancio 2018, alle medesime finalità di cui al comma precedente possono essere destinate le risorse di cui all'art. 1, comma 613, ultimo periodo, della Legge di Bilancio 2017 finalizzate al programma di interventi tesi ad aumentare la competitività delle imprese produttrici di beni e di servizi nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto;

che, ai sensi degli artt. 1076 e ss. della legge di Bilancio 2018 "Per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per il 2018 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023 [...] Le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076 entro il 31 marzo successivo all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti";

che, in particolare, in riferimento al comma precedente, il Decreto 16 febbraio 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avente oggetto “Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane” ha provveduto a ripartire le risorse tra gli enti destinatari, attribuendo alla Città metropolitana di Roma Capitale la somma di Euro 54.098.553,57, come di seguito indicato:

- Euro 4.007.300,26 per l'annualità 2018;
- Euro 10.018.250,66 dal 2019 al 2023;

che, ai sensi degli artt. 1079 e ss. della legge di Bilancio 2018 “Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo per la progettazione degli enti locali, destinato al cofinanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi degli enti locali per opere destinate alla messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche, con una dotazione di 30.000.000,00 di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2030 [...] I progetti ammessi a cofinanziamento devono essere previsti nella programmazione delle amministrazioni proponenti. Possono essere finanziati anche i costi connessi alla redazione dei bandi di gara, alla definizione degli schemi di contratto e alla valutazione della sostenibilità finanziaria dei progetti”;

che la Regione Lazio con determinazione dirigenziale n. G05938 del 07.05.2018, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 10 del D.L. 104/2013, ha previsto il finanziamento per il triennio 2018 – 2020, di interventi straordinari su immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica statale di proprietà degli enti locali: di adeguamento sismico, o di nuova costruzione per sostituzione degli edifici esistenti nel caso in cui l'adeguamento sismico non sia conveniente; finalizzati all'ottenimento del certificato di agibilità delle strutture; per l'adeguamento dell'edificio scolastico alla normativa antincendio previa verifica statica e dinamica dell'edificio; ampliamenti e/o nuove costruzioni per soddisfare specifiche esigenze scolastiche; realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti. Non sono ammessi a finanziamento gli interventi relativi ad edifici, ricadenti nelle zone 1 e 2 di elevato rischio sismico, per i quali l'ente non si sia impegnato ad effettuare la verifica di vulnerabilità sismica entro i termini previsti;

Considerato, inoltre:

che l'art. 1, comma 465, della legge di Stabilità 2017 prescrive che “Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e ai sensi dell'articolo 9 della Legge 24 dicembre 2012, n. 243 [...] le città metropolitane [...] concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 463 a 484 del presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione”;

che l'art. 1, comma 466, della stessa legge di Stabilità 2017 stabilisce che “A decorrere dall'anno 2017 gli enti [...] devono conseguire il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali... Per gli anni 2017 – 2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato

dalle entrate finali. Non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente”;

che il comma 468, dello stesso art. 1, precedentemente richiamato, prevede che, nella fase di previsione, debba essere allegato al bilancio il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo di cui al citato comma 466... *“A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione non considera gli stanziamenti non finanziati dall'avanzo di amministrazione del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione”;*

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 1, comma 880, della legge di Bilancio 2018 *“Le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2016 in applicazione del punto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento già attivate, se non utilizzate, possono essere conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2017 purché riguardanti opere per le quali l'ente abbia già avviato le procedure per la scelta del contraente fatte salve dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o disponga del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma di spesa. Tali risorse confluiscono nel risultato di amministrazione se entro l'esercizio 2018 non sono assunti i relativi impegni di spesa”;*

Tenuto conto, inoltre:

che, in riferimento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, l'art. 1, comma 882, della Legge di Bilancio 2018 definisce le nuove percentuali di accantonamento al Fondo, stabilendo che *“nel 2018 è pari almeno al 75 per cento, nel 2019 è pari almeno all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo”;*

che la Città metropolitana di Roma Capitale, Ente sperimentatore dall'anno 2012, ha provveduto, sin dall'annualità 2015 e per le annualità successive, ad un accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità pari al 100 per cento;

che, per il triennio 2018 – 2020, l'importo accantonato al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità è pari ad **Euro 8.660.000,00**;

Considerato che, unitamente al bilancio di previsione finanziario, costituiscono strumenti di programmazione degli Enti locali, come previsto al punto 4.2 dell'Allegato n. 4/1 al d.lgs. 118/2011:

- a. il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);
- b. l'eventuale nota di aggiornamento del D.U.P.;
- c. il Piano Esecutivo di Gestione e delle performances, nonché il Piano degli indicatori di bilancio;
- d. lo schema di delibera di Assestamento del bilancio e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, nonché le altre delibere di variazione adottate;
- e. lo schema di Rendiconto sulla gestione, che conclude il sistema di bilancio dell'Ente, da approvarsi entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento;

Tenuto conto, inoltre:

che il punto 9.3 dell'Allegato n. A/1 al d.lgs. 118/2011 prevede che al bilancio di previsione finanziario siano allegati i seguenti documenti:

- a. il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b. il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
- c. il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- d. il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e. il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- f. il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- g. il rendiconto di gestione e il bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, se non integralmente pubblicati nel sito internet dell'ente locale;
- h. le risultanze dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerate nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Se tali documenti contabili sono integralmente pubblicati nei siti internet degli enti, ne è allegato l'elenco con l'indicazione dei relativi siti web istituzionali;
- i. le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- j. la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
- k. il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del patto di stabilità interno;
- l. la Nota Integrativa;
- m. la relazione del collegio dei revisori dei conti che riporta il parere dell'organo di revisione sul bilancio;

che la nota integrativa, di cui alla lett. l), presenta, come indicato al punto 9.11.1 dell'Allegato n. A/1 sopra richiamato, i seguenti contenuti:

- a. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b. l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c. l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

- d. l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e. nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f. l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g. gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h. l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del d.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);
- i. l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j. altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio;

che al bilancio di previsione finanziario sono allegati i seguenti ulteriori documenti:

- Prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del concorso agli Obiettivi di Finanza Pubblica;
- Piano delle Alienazioni e Valorizzazione degli Immobili – Anno 2018, di cui all'art. 58 della legge 133/2008 di conversione del D.L. 112/08 e ss.mm.ii.;
- Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2018 - 2020 ed Elenco Annuale dei Lavori 2018, di cui all'art. 21 del Nuovo Codice degli Appalti, adottato con d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- Programma per l'affidamento di incarichi di studio, ricerca e consulenza, di cui all'art. 3, commi 55 e 56, della legge 244/2007 e ss.mm.ii. e all'art. 46 della legge 133/2008, come modificato dalla legge 122/2010, che risulta essere pari a zero;
- Prospetto concernente l'Elenco Biennale di Servizi e forniture congiuntamente all'elenco dei capitoli e dei relativi stanziamenti destinati all'acquisizione di beni e servizi, ai sensi dell'art. 21 del Nuovo Codice degli Appalti;
- Programma del fabbisogno del personale, di cui all'art. 39 della legge 449/1997;

Ritenuto necessario utilizzare, al fine del raggiungimento dell'equilibrio finanziario, tutti gli strumenti previsti dalle normative vigenti;

Vista la deliberazione del Consiglio metropolitano di Roma Capitale n. 14 del 14 maggio 2018 con la quale è stato approvato definitivamente il Rendiconto della Gestione dell'Ente per l'esercizio 2017;

Considerato:

che il Conto Consuntivo dell'esercizio 2017 si chiude con un Avanzo complessivo pari ad Euro 160.780.973,36;

che l'Avanzo complessivo risulta destinato, come di seguito specificato:

- Accantonamento vincolato al Fondo Crediti di dubbia esigibilità per Euro 34.600.000,00;
- Accantonamento per passività potenziali per Euro 4.000.000,00;

- Accantonamento società partecipate – legge 175/2016 per Euro 452.473,07;
- Accantonamento vincolato sulla base di norme e principi contabili per Euro 38.766.114,36;
- Avanzo destinato agli investimenti in conto capitale per Euro 67.924.078,37;
- Avanzo libero per Euro 15.038.307,56;

che la situazione finanziaria dell'Ente evidenzia una situazione congiunturale di bilancio difficile derivante, in particolare, dalle manovre di finanza pubblica poste a carico della Città metropolitana di Roma Capitale (come sopra evidenziate), dalla riduzione delle entrate proprie conseguente alla crisi economica congiunturale nel settore delle automobili, dalla concorrenza fiscale di settore operata a danno della Città metropolitana di Roma Capitale da parte delle Autonomie Speciali, nonché dagli effetti derivanti dalla mancata attuazione della redistribuzione delle funzioni, conseguente all'entrata in vigore della L. 56/2014;

che le misure correttive adottate fino ad oggi dal Governo e dal Parlamento hanno ridotto parzialmente tale difficoltà economico finanziaria congiunturale e non hanno ancora agito in modo strutturale sul comparto al fine di ripristinarne una piena situazione di agibilità finanziaria coerente rispetto alle funzioni attribuite;

che, come per le annualità precedenti, le misure correttive introdotte per ridurre l'impatto delle manovre di finanza pubblica a carico della Città metropolitana di Roma Capitale non sono risultate sufficienti a garantire il raggiungimento degli equilibri di Bilancio;

che per l'anno 2018 non sono state previste le specifiche disposizioni normative che negli anni precedenti hanno consentito l'utilizzo di misure straordinarie per il raggiungimento degli equilibri finanziari;

che tale situazione ha impedito ad oggi di poter predisporre il Bilancio di Previsione in equilibrio finanziario e nel rispetto dei principi generali di Bilancio e di Finanza Pubblica;

che la Cassa Depositi e Prestiti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 537, della legge 190/2014, con Circolare n. 1290 del 09 maggio 2018, ha presentato alle province e alle città metropolitane una proposta di rinegoziazione dei prestiti concessi, inclusi quelli già oggetto di precedenti operazioni di rinegoziazione;

che, per raggiungere un pieno equilibrio economico finanziario, con D.C.M. n. 17 del 30/05/2018, la Città metropolitana di Roma Capitale ha provveduto all'approvazione della Deliberazione avente oggetto "Rinegoziazione per l'anno 2018 dei prestiti concessi alle province ed alle città metropolitane dalla Cassa Depositi e Prestiti società per azioni. Approvazione operazione e variazione al bilancio provvisorio 2018";

che l'art. 204, comma 2, lett. c) del T.U.E.L. dispone che "la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno della quota capitale e della quota interessi";

che lo stesso art. 204 al comma 1 fissa la percentuale del limite di indebitamento degli enti locali al 10% a decorrere dall'anno 2015;

che, per i prestiti oggetto di rinegoziazione, è previsto, dopo il pagamento al 30 giugno 2018 dell'intera rata indicata negli attuali piani di ammortamento, che il debito residuo al 1 luglio 2018 sia rimborsato mediante pagamento:

- al 31 dicembre 2018 (o, a scelta dell'ente, al 31 gennaio 2019) ed al 30 giugno 2019 delle sole quote interessi relative, rispettivamente, al 2° semestre 2018 ed al 1° semestre 2019, calcolate al tasso/spread post rinegoziazione;
- dal 31 dicembre 2019 fino alla scadenza di rate di ammortamento comprensive di quota capitale e quota interessi al tasso/spread post rinegoziazione;

Tenuto conto, pertanto:

che l'adesione alla rinegoziazione, di cui all'oggetto, rappresenta una misura indispensabile al fine di garantire gli equilibri finanziari dell'Ente, atteso che la stessa comporta un risparmio:

- per il secondo semestre 2018 pari ad €8.573.230,76, di cui €2.924.999,96 relativi alla sospensione della quota capitale del 31/12/2018 ed €5.648.230,80 relativi alla quota interessi del 31/12/2018, che verrà pagata il 31/01/2019;
- per il primo semestre 2019 risparmio di sola quota capitale (€2.910.229) e versamento, al 31/01/2019 ed al 30/06/2019, degli interessi calcolati al tasso/spread post rinegoziazione;
- dal 31/12/2019, fino a scadenza, pagamento di rate di ammortamento comprensive di capitale ed interessi calcolate al tasso/spread post rinegoziazione;

che al fine di garantire il perfezionamento dell'operazione connessa alla rinegoziazione e, quindi, per usufruire delle rimodulazioni dei piani finanziari di ammortamento e dei relativi risparmi sopra descritti, è necessario approvare il Bilancio di Previsione 2018 entro il termine utile per consentire il completamento della procedura che dovrà avvenire, in base alle tempistiche fissate dalla Cassa Depositi e Prestiti, entro il 13 luglio 2018;

che l'operazione di rinegoziazione, che produce un risparmio finanziario di circa 8,5 milioni di euro per l'annualità 2018 non è sufficiente a dare copertura al differenziale esistente tra le risorse disponibili e le spese inderogabili da iscriversi nel Bilancio di Previsione;

che, pertanto, al fine di far fronte alle spese connesse all'esercizio delle funzioni fondamentali dell'Ente, e al raggiungimento dell'equilibrio finanziario, è necessario procedere all'applicazione di una quota di Avanzo di Amministrazione derivante dall'approvazione del Consuntivo 2017, come sopra riportato, nelle seguenti destinazioni e per i seguenti importi:

- Avanzo destinato alle spese correnti per Euro 16.219.200,00;
 - Avanzo destinato alle spese in conto capitale per **Euro 27.559.883,60**;
- per un totale complessivo pari ad **Euro 43.779.083,60**;

Considerato, inoltre, che, quindi, le misure straordinarie sopra indicate, rinegoziazione e applicazione dell'avanzo di amministrazione, garantiscono per il 2018 il raggiungimento dell'equilibrio finanziario di Bilancio, il rispetto del Pareggio Finanziario e dei Principi di Finanza pubblica;

Preso atto:

che il livello di spesa previsto per il Bilancio 2018 è nettamente inferiore alle effettive esigenze rilevate dai singoli Servizi dell'Amministrazione per far fronte alle esigenze connesse allo svolgimento delle funzioni fondamentali di competenza;

che, per far fronte alla copertura degli oneri connessi alla restituzione delle risorse al Bilancio dello Stato, pari ad oltre 163 milioni di euro, l'Ente ha ridotto la propria spesa individuando gli stanziamenti utili a dare copertura ai livelli minimi essenziali dei servizi di propria competenza;

che l'ammontare complessivo delle misure straordinarie previsto per il 2018, pari a **circa 52,2** milioni di Euro, di cui 24,7 destinati alle spese correnti e **27,5** alle spese in conto capitale evidenzia l'importo minimo delle misure necessarie a garantire la copertura degli oneri incompressibili di parte corrente, ancorché non adeguati alle effettive esigenze, e la quota di investimenti compatibile con le risorse disponibili, ma non adeguata rispetto al piano di interventi per spese in conto capitale formulato dai competenti uffici dell'Amministrazione;

che per ripristinare un adeguato livello di spesa coerente con le funzioni effettivamente svolte dall'Ente sarà necessario per il futuro richiedere una riduzione delle manovre di finanza pubblica a carico della Città metropolitana di Roma Capitale;

che negli stanziamenti del Bilancio, nelle varie fonti di finanziamento destinate alle spese in conto capitale, sono stati previsti, su specifiche richieste formulate e motivate dai competenti Servizi dell'Ente:

- 42,7 milioni di euro destinati agli interventi connessi al “Bando delle Periferie”;
- 29,1 milioni di euro destinati ad interventi in materia di edilizia scolastica;
- **29,3** milioni di euro destinati ad interventi in materia di viabilità;
- 12,6 destinati ad interventi in materia di patrimonio, di cui 10 milioni di euro stanziati in attuazione delle disposizioni contenute nella Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 50/2016 “Aggiornamento delle linee di indirizzo per l'approvazione del Business Plan definitivo del “Fondo Immobiliare – Provincia di Roma” e delle modalità di acquisto dell'immobile sito Via Ribotta n. 41-43, e destinati alla sottoscrizione di nuove quote del Fondo Immobiliare Provincia di Roma e finalizzate all'abbattimento del debito esistente;
- 2,5 milioni di euro destinati ad altre spese in conto capitale;

che, con gli stanziamenti contenuti nel presente Bilancio, l'Ente ha provveduto a garantire l'erogazione dei servizi connessi alle funzioni oggetto di riordino, di cui alla legge 56/2014, ad oggi ancora espletati dalla Città metropolitana di Roma Capitale, fino alla data di trasferimento delle stesse alla Regione Lazio, tra cui vi rientrano i Servizi per l'impiego il cui esercizio è effettuato dall'Ente Città metropolitana sino alla data del 30 giugno 2018, così come previsto dalla legge Finanziaria 2018;

che le spese destinate a tali funzioni sono corrispondentemente quantificate tra le poste di entrata del bilancio dell'Ente, in quanto la Regione Lazio provvederà a riversare, negli appositi stanziamenti, gli importi dovuti in attuazione delle disposizioni normative in materia;

che, allo stato attuale, la Città metropolitana di Roma Capitale continua ad erogare, pur in assenza di specifica norma regionale di riordino delle funzioni, taluni servizi essenziali afferenti a funzioni non fondamentali, tra cui quelli in materia di Mercato del Lavoro, per i quali sarà necessario richiedere il ristoro finanziario alla Regione Lazio anche per quanto attiene alle prestazioni erogate dalla Società in House Capitale Lavoro S.p.A.;

Preso atto:

che, nonostante tutte le limitazioni sopra descritte ed imposte dalle normative richiamate, le previsioni formulate nel presente bilancio consentono, grazie alle misure straordinarie adottate, di raggiungere la situazione di equilibrio finanziario ed il mantenimento dello stesso, ai sensi dell'art. 193 del T.U.E.L, nonché il rispetto del Pareggio di Bilancio previsto dalla normativa vigente;

che l'art. 1, comma 468, della legge di stabilità 2017 prevede che "Al fine di garantire l'equilibrio di cui al comma 466... omissis... nella fase di previsione... omissis... al bilancio di previsione è allegato il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo";

che saranno monitorati costantemente i livelli di entrata e di spesa programmati al fine di attivare le idonee azioni correttive utili al mantenimento degli equilibri di bilancio fino alla fine del corrente esercizio;

che, per quanto attiene alle attività prestate dalla Società in House Capitale Lavoro S.p.A., partecipata al 100% da Città metropolitana di Roma Capitale, si intende autorizzata l'esecuzione delle commesse in continuità con quanto autorizzato con il PDO approvato e relativo all'annualità 2017 e con quelle che saranno inserite nell'apposito documento di programmazione 2018;

che per l'anno 2017 l'Ente ha rispettato il Pareggio di Bilancio nei limiti fissati dalla normativa vigente;

Considerato:

che con Decreto n. 10 del 02 febbraio 2018 avente oggetto "Conferma delle misure delle tariffe dell'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richiesti al Pubblico Registro Automobilistico (IPT), dell'imposta sulle Assicurazioni contro la Responsabilità Civile Auto (RCAuto), e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA)" sono state approvate le tariffe delle entrate per l'anno 2018;

che con Decreto n. 50 del 20/06/2018, avente oggetto "Piano delle Alienazioni Valorizzazioni immobiliari della Città Metropolitana di Roma Capitale, ex art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, rubricato "Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali", convertito nella Legge 6 agosto 2008, n. 133 e ss.mm.ii. - Anno 2018" è stato formulato il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni 2018;

che, ai sensi dell'art. 1, comma 844, della legge di Bilancio 2018, "Ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche nei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai fini del ripristino delle capacità di assunzione, le città metropolitane e le province delle regioni a statuto ordinario definiscono un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56";

che, in particolare, l'ultimo periodo del comma 845 dell'art. 1 richiamato, prevede che le città metropolitane, nel corso del 2018, possano procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel rispetto dei limiti di spesa definiti dalla legge di Stabilità 2015;

che, con proprio Decreto n. 53 del 21 giugno 2018, recante “Piano dei fabbisogni di personale relativo al triennio 2018 -2020” è stato formulato il fabbisogno del personale per il triennio 2018 – 2020.

Preso atto:

che il Programma per l'affidamento di incarichi di studio, ricerca e consulenza, di cui all'art. 3, commi 55 e 56, della legge 244/2007 e ss.mm.ii. ed all'art. 46 della legge 133/2008, come modificato dalla legge 122/2010, relativamente all'esercizio 2018, risulta essere pari a zero;

che il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2018 - 2020 e l'Elenco Annuale dei Lavori 2018, parti integranti della Sezione Operativa (SeO) del D.U.P. 2018 – 2020, il cui Decreto di Adozione contiene gli interventi rimodulati ed adeguati alle effettive capacità finanziarie e di programmazione dell'Ente;

Preso atto, inoltre:

che, nel Bilancio di previsione 2018, risulta un Fondo di Riserva di competenza pari ad **Euro 1.672.000,00** non inferiore allo 0,30% e non superiore al 2% delle spese correnti, come previsto dell'art.166 del T.U.E.L.;

che nel Bilancio è stato allocato un Fondo di Riserva di cassa, pari ad **Euro 1.672.000,00**, non inferiore allo 0,20% delle spese finali, come previsto dell'art.166 del T.U.E.L.;

Tenuto conto, inoltre:

che i pareri di regolarità tecnica sono espressi favorevolmente, in coerenza con le motivazioni contenute nelle considerazioni riportate nelle premesse del presente atto e, in particolare:

- per quanto attiene all'equilibrio e al pareggio di bilancio 2018, prendendo atto dell'esistenza delle risorse straordinarie utilizzate per il finanziamento sia delle spese correnti che delle spese di investimento afferenti all'esercizio in corso, coerentemente con le normative vigenti e tenuto conto delle attuali previsioni di entrata rispetto alle previsioni di spesa stimate;
- per quanto attiene al mantenimento degli equilibri di bilancio, di cui all'art. 193 del T.U.E.L, prendendo atto dell'esistenza e dell'iscrizione nel bilancio di previsione delle risorse straordinarie utilizzate per il finanziamento sia delle spese correnti che delle spese di investimento, in coerenza con le normative vigenti, e afferenti all'esercizio in corso, e con le attuali previsioni di entrata rispetto alle previsioni di spesa stimate;

che il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si intende favorevole, in coerenza con le motivazioni richiamate in premessa, ed è integrato dalle seguenti prescrizioni:

- che sia perfezionata la procedura di rinegoziazione dei mutui con la Cassa Depositi e Prestiti con le modalità e nei tempi dalla stessa definiti;

- che le quote di Avanzo di amministrazione disponibili, non ancora utilizzate, siano vincolate al perseguimento dell'equilibrio di Bilancio 2018, in conseguenza di eventuali riduzioni delle previsioni degli accertamenti di entrata o del verificarsi di nuove o maggiori spese attualmente non programmate;
- che siano attivate tutte le iniziative utili a rideterminare, in riduzione, i livelli di contribuzione alla manovra di finanza pubblica da parte della Città metropolitana di Roma Capitale al fine di renderli coerenti con gli effettivi livelli di spesa incompressibile, attualmente esistenti, e consentire l'adozione del Bilancio di previsione in equilibrio per gli esercizi finanziari 2018 - 2020;
- che il Consiglio metropolitano di Roma Capitale attivi tutte le iniziative utili a recuperare risorse adeguate necessarie a garantire livelli essenziali di servizio connessi alle funzioni fondamentali dell'Ente, nonché a definire idonee procedure di copertura dei costi per le altre funzioni assegnate in base a specifiche normative di settore;

Preso atto:

che il Ragioniere Generale, dott. Marco Iacobucci, ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii e, in qualità di Direttore, ha apposto il visto di conformità ai programmi ed agli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 16, comma 3, lett. d, del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi);

che il Dirigente del Servizio 1 "Politiche delle entrate – Finanza – Controllo e monitoraggio della spesa per investimento" dell'Ufficio Centrale "Ragioneria Generale – Programmazione finanziaria e di bilancio", Dott. Francesco Fresilli, ai sensi di quanto previsto dall'art 49, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii, esprime parere favorevole per quanto attiene alla quantificazione delle entrate, al dimensionamento del servizio del debito per effetto della rinegoziazione con CDP quale condizione essenziale per il raggiungimento degli equilibri e al finanziamento degli investimenti, limitatamente agli interventi del programma delle opere, ai lavori pubblici e ai servizi di investimento per progettazioni, in coerenza con la necessità di avviare ogni opportuna iniziativa volta a limitare l'esposizione debitoria complessiva dell'ente e le passività potenziali a carico dello stesso;

che il Dirigente del Servizio 3 "Rendiconto della gestione e servizi di tesoreria – Gestione economica del patrimonio" dell'Ufficio Centrale "Ragioneria Generale", Dott Antonio Talone, ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi di quanto previsto dall'art 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;

che il Segretario Generale ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. e dell'art. 44 dello Statuto, non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua competenza, esprime parere favorevole, con espressa raccomandazione a ricontrattare le condizioni di cui alla Deliberazione n. 50/2016 del Consiglio metropolitano, al fine di individuare soluzioni di maggior tutela per il patrimonio e le finanze dell'Amministrazione;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa,

1. di adottare il Bilancio di previsione finanziario per l'esercizio 2018, di competenza e di cassa, come riassunto nelle risultanze finali che seguono:

ENTRATE	Cassa anno 2018	Competenza anno 2018	SPESE	Cassa anno 2018	Competenza anno 2018
Fondo iniziale di cassa all'inizio dell'esercizio	162.343.724,74				
Utilizzo avanzo di amministrazione		43.779.083,60	Disavanzo di amministrazione		0,00
Fondo Pluriennale vincolato		70.164.950,09			
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	568.277.262,33	383.371.250,21	Titolo 1 – Spese correnti	798.001.656,21	556.918.731,24
Titolo 2 – Trasferimenti correnti	308.377.747,14	165.010.377,05	- di cui fondo pluriennale vincolato		47.747,77
Titolo 3 – Entrate Extratributarie	39.119.622,55	19.067.021,02	Titolo 2 – Spese in conto capitale	204.861.287,38	169.088.269,98
Titolo 4 – Entrate in conto capitale	122.793.978,29	79.782.419,25	- di cui fondo pluriennale vincolato		579.089,37
Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	31.000.000,00	31.000.000,00	Titolo 3 – Spese per incremento attività finanziaria	31.000.000,00	31.000.000,00
Totale Entrate Finali	1.069.568.610,31	678.231.067,53	Totale Spese Finali	1.033.862.943,59	757.007.001,22
Titolo 6 – Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 – Rimborso prestiti	35.168.100,00	35.168.100,00
Titolo 7 – Anticipazione da Istituto Tesoriere/Cassiere	22.000.000,00	50.000.000,00	Titolo 5 – Chiusura anticipazione ricevute da istituto tesoriere/cassiere	22.000.000,00	50.000.000,00
Titolo 9 – Entrate per conto terzi e partite di giro	80.512.725,53	80.512.725,53	Titolo 7 – Spese per conto terzi e partite di giro	80.512.725,53	80.512.725,53
Totale Titoli	1.172.081.335,84	808.743.793,06	Totale Titoli	1.171.543.769,12	922.687.826,75
Totale complessivo entrate	1.334.425.060,58	922.687.826,75	Totale complessivo spese	1.171.543.769,12	922.687.826,75
Fondo di cassa finale presunto	162.881.291,46				

2. di adottare il Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 relativamente alle annualità 2019 e 2020 come di seguito:

ANNUALITÀ 2019 -2020					
ENTRATE	Anno 2019	Anno 2020	SPESE	Anno 2019	Anno 2020
Fondo iniziale di cassa all'inizio dell'esercizio					
Utilizzo avanzo di amministrazione			Disavanzo di amministrazione		0,00
Fondo Pluriennale Vincolato	626.837,14	0,00			
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	386.354.444,53	386.354.444,53	Titolo 1 - Spese correnti	429.782.247,47	427.727.761,08
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	68.937.641,10	64.598.138,10	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate Extratributarie	19.002.021,02	19.002.021,02	Titolo 2 - Spese in conto capitale	92.232.174,02	92.235.320,27
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	71.362.477,70	74.212.477,70	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	10.000.000,00	10.000.000,00	Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziaria	10.000.000,00	10.000.000,00
Totale Entrate Finali	555.656.584,35	554.167.081,35	Totale Spese Finali	532.014.421,49	529.963.081,35
Titolo 6 - Accensione di prestiti	11.790.000,00	16.270.000,00	Titolo 4 - Rimborso prestiti	36.059.000,00	40.474.000,00
Titolo 7 - Anticipazione da Istituto tesoriere/Cassiere	50.000.000,00	50.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura anticipazione ricevute da istituto tesoriere / cassiere	50.000.000,00	50.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	80.512.725,53	80.512.725,53	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	80.512.725,53	80.512.725,53
Totale Titoli	697.959.309,88	700.949.806,88	Totale Titoli	698.586.147,02	700.949.806,88
Totale complessivo entrate	698.586.147,02	700.949.806,88	Totale complessivo spese	698.586.147,02	700.949.806,88

3. di adottare il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018 - 2020, redatto secondo le disposizioni normative contenute nel d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
4. di adottare, quale parte integrante del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018 - 2020, il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2018 - 2020 ed il relativo Elenco Annuale 2018;

Procedutosi alla votazione elettronica il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori (Manunta, Passacantilli, Boccia), dichiara che il provvedimento è approvato con 19 voti favorevoli (Ascani, Baglio, Boccia, Cacciotti, Celli, Colizza, Ferrara, Gabbarini, Grasselli, Guerrini, Libanori, Lorenzon, Manunta, Pacetti, Pascucci, Passacantilli, Sanna, Volpi, Zotta) e 1 astenuto (Proietti).

Quindi, il Presidente, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., considerata l'urgenza di provvedere, pone ai voti l'immediata eseguibilità del provvedimento approvato.

Procedutosi alla votazione elettronica il Presidente, dichiara che il provvedimento è approvato all'unanimità con 20 voti favorevoli (Ascani, Baglio, Boccia, Cacciotti, Celli, Colizza, Ferrara, Gabbarini, Grasselli, Guerrini, Libanori, Lorenzon, Manunta, Pacetti, Pascucci, Passacantilli, Proietti, Sanna, Volpi, Zotta).

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to digitalmente
Buarnè

IL VICE PRESIDENTE VICARIO

F.to digitalmente
Gemma Guerrini